

**DELIBERAZIONE 28 MARZO 2013
121/2013/R/GAS**

**DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REGOLAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE
RELATIVE AL SERVIZIO DI STOCCAGGIO PER L'ANNO TERMICO 2013-2014**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 28 marzo 2013

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 3 agosto 2010, ARG/gas 119/10 ed il relativo allegato A (di seguito: *RTSG*);
- la deliberazione dell'Autorità 26 luglio 2012, 313/2012/R/GAS (di seguito: deliberazione 313/2012/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2012, 554/2012/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 5 marzo 2013, 92/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 92/2013/R/GAS).

CONSIDERATO CHE:

- con la *RTSG* sono stati definiti i criteri di regolazione tariffaria del servizio di stoccaggio del gas naturale per il periodo di regolazione 1 gennaio 2011-31 dicembre 2014;
- con la deliberazione 313/2012/R/GAS, sono stati determinati, tra l'altro, i corrispettivi unici per il servizio di stoccaggio relativi all'anno solare 2013;
- con la deliberazione 92/2013/R/GAS, sono state definite le modalità di conferimento della capacità di stoccaggio per l'anno termico 2013-2014, prevedendo l'introduzione di aste competitive per l'assegnazione di una quota rilevante della capacità disponibile;
- il comma 7.7, della deliberazione 92/2013/R/GAS ha rimandato a un successivo provvedimento la modifica del meccanismo di garanzia dei ricavi di cui all'articolo 10bis della *RTSG*;
- le disposizioni del codice di stoccaggio del principale operatore di stoccaggio prevedono che le fatture, relative ai corrispettivi di *capacity*, siano pagate dagli utenti

del servizio entro 30 giorni dalla data della loro emissione, vale a dire entro il giorno 5 del secondo mese successivo al mese di riferimento;

- nel caso in cui il prezzo di assegnazione della capacità di stoccaggio, risultante dalle procedure di aste competitive, risultasse differente dai corrispettivi approvati dall’Autorità, si verificherebbe una variazione del flusso di ricavi derivante dall’erogazione del servizio di stoccaggio;
- le disposizioni di cui alla deliberazione 92/2013/R/GAS si riferiscono esclusivamente all’anno termico dello stoccaggio 2013-2014 e non è, pertanto, possibile definire le modalità di integrazione della disciplina del fattore di garanzia per gli anni termici successivi;
- con il comma 5.5, della deliberazione 92/2013/R/GAS sono stati istituiti il conto “Gettito aste stoccaggio per la riduzione delle tariffe di trasporto gas” e il conto “Gettito aste stoccaggio per la riduzione delle tariffe di distribuzione gas”;
- con il comma 10bis.5, della RTSG è stato istituito, presso la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (di seguito: Cassa), il “Conto oneri stoccaggio”.

RITENUTO OPPORTUNO:

- introdurre disposizioni in materia di regolazione delle partite economiche relative al servizio di stoccaggio per l’anno termico 2013-2014, al fine di sterilizzare gli eventuali impatti di natura finanziaria per le imprese di stoccaggio, nel caso in cui, per effetto della nuova regolazione introdotta con deliberazione 92/2013/R/GAS, il prezzo di assegnazione della capacità di stoccaggio risulti differente dai corrispettivi unici approvati dall’Autorità;
- prevedere che, ai fini del calcolo delle spettanze del fattore di garanzia di cui al comma 10bis.2 della RTSG, si tenga conto, nel calcolo dei ricavi effettivi conseguiti dall’impresa di stoccaggio, delle somme erogate ai sensi di cui al precedente punto

DELIBERA

1. di prevedere che ciascuna impresa di stoccaggio calcoli l’eventuale differenza tra:
 - a. i ricavi derivanti dall’assegnazione della capacità di stoccaggio per l’anno termico 2013-2014 sulla base delle procedure di asta competitiva di cui all’articolo 3 della deliberazione 92/2013/R/GAS;
 - b. i ricavi che sarebbero stati conseguiti applicando i corrispettivi unici approvati con deliberazione 313/2012/R/GAS alla capacità assegnata sulla base delle procedure di asta competitiva di cui alla precedente lettera a.;
2. di prevedere che ciascuna impresa di stoccaggio comunichi, entro il 15 aprile 2013, alla Cassa e all’Autorità, l’ammontare di cui al precedente punto 1. e le informazioni utilizzate per il calcolo, sulla base della modulistica messa a disposizione dalla Direzione Infrastrutture;
3. di prevedere che, nel caso in cui il saldo di cui al precedente comma 1 sia negativo, la Cassa, previa informativa alla Direzione Infrastrutture dell’Autorità, provveda all’erogazione alle imprese di stoccaggio di un ammontare pari al saldo, da riconoscere in dodici rate mensili, da erogare, a partire dal 10 giugno 2013, entro il

giorno 10 del secondo mese successivo al mese di riferimento, a valere sul “Conto oneri stoccaggio” di cui al comma 10bis.5 della *RTSG*;

4. di prevedere che, ai fini del calcolo delle spettanze del fattore di garanzia, di cui al comma 10bis.2, della *RTSG*, nel calcolo dei ricavi effettivi conseguiti dall'impresa di stoccaggio, si tenga conto delle somme erogate ai sensi del precedente punto 3.;
5. di prevedere che, nel caso in cui il saldo di cui al precedente comma 1 sia positivo, le imprese di stoccaggio versino alla Cassa gli importi di cui ai commi 5.3 e 5.4, della deliberazione 92/2013/R/GAS in dodici rate mensili, da erogare, a partire dal 10 giugno 2013, entro il giorno 10 del secondo mese successivo al mese di riferimento, rispettivamente sul conto “Gettito aste stoccaggio per la riduzione delle tariffe di trasporto gas” e “Gettito aste stoccaggio per la riduzione delle tariffe di distribuzione gas”;
6. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico;
7. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

28 marzo 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni